



n. 53 Reg. Del.

del 12.12.2020

**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO ALL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011, E CONSEGUENTE MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di dicembre alle ore 9,50, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale, ed inviato come da avvisi scritti in data 01.12.2020, notificati dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica straordinaria in 1^ convocazione, presieduto, dal Presidente del Consiglio comunale Antonino Placido Giustra presso la Sala Consiliare di Via Nazionale 625, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	*****			10	DONATO Antonino	X	
2	CAMINITI Pietro Maria Fortunato	X		11	BARBALACE Maria Adelaide	X	
3	RICHICHI Maria Grazia in aula	X		12	BELLANTONE Giuseppe	X	
4	GIUSTRA Antonino Placido	X		13	CICCONE Antonio Salvatore	X	
5	SANTORO Mariagiovanna	X		14	VILARDI Angela	X	
6	IMBESI Giovanni Paolo	X		15	ARAGONA Domenico		X
7	MORGANTE Massimo Gaetano	X		16	ARAGONA Cristian Riccardo		X
8	PORPIGLIA Francesca Anastasia		X	17	GIOE' Milena	X	
9	ZITO Aurora Rita	X					

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Avv. Antonino Domenico Cama.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Relaziona la Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott.ssa Maria Vincenza Salzone. Esce il Presidente ed assume la Presidenza la Consigliera Santoro Mariagiovanna. Il Sindaco f.f. ringrazia la Dott.ssa Salzone che dal 1 gennaio 2021 lascerà il Comune per prestare servizio alla Città metropolitana di Reggio Calabria e le augura buon lavoro. La Dott.ssa Salzone ringrazia a sua volta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal responsabile del Settore Economico Finanziario, corredata dai pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, di seguito riportata ed allegata al presente atto:

\* \* \* \* \*

“

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

*PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.7.2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.9.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 – Ricognizione Partecipazioni Possedute – Individuazione Partecipate da mantenere;*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.3.2018 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune – Approvazione della relazione sui risultati conseguiti (art. 1, comma 612, della L. 23/12/2014 n. 190);*

*VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.4.2020 avente ad oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgv. n. 175/2016 come modificato dal D.lgv n. 100/2017 esercizio 2018. Approvazione.”;*

*VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;*

*VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;*

*PRESO ATTO CHE l'art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l. Rilancio) ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011) da parte degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011;*

*RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;*

*DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":*

*1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*  
*2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

*a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*  
*b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

*c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

*d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*

*e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

*4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

*a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*

*b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*

*1. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;*

*DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:*

*1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

*DATO ATTO* che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

*RILEVATO* che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67%;

- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota dell'1,43% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

- "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

*PRESO ATTO* la richiesta della documentazione contabile alle Società Partecipate è stata inoltrata dal Settore Economico Finanziario con note prt 25884, n. 25885 e n. 25886 del 13.10.2020;

*PRESO ATTO* che tutte le società partecipate hanno riscontrato inviando la documentazione contabile e, precisamente, "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con nota prt. 28583 del 6.11.2020, "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO SOC. CONS. A R.L." con nota prt. 31366 del 1.12.2020, FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con nota prt. 31253 del 1.12.2020;

*VERIFICATO* che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), nessuno tra gli enti sopra elencati che deve essere inserito nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Villa San Giovanni (RC);

*DATO ATTO* che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Villa San Giovanni, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del

*rendiconto comunale dell'anno 2019, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:*

<i>Parametri</i>	<i>Comune di Villa San Giovanni</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Soglia</i>
<i>Totale attivo</i>	<i>63.051.533,38</i>	<i>10%</i>	<i>6.305.153,34</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>30.344.175,89</i>	<i>10%</i>	<i>3.034.417,59</i>
<i>Ricavi caratteristici</i>	<i>12.111.478,23</i>	<i>10%</i>	<i>1.211.147,82</i>

*VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019, che nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento per i seguenti motivi:*

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67% escluso dal consolidamento per effetto della procedura concorsuale ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3.1;*
- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota del 1,43%, società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2018 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3.1;*
- "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2018 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3.1;*

*PRESO ATTO che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 18/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.*

*ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile per i servizi economico-finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

#### *PROPONE*

*1. DI DARE ATTO che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019, dando evidenza distinta della presente dichiarazione rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.*

*Infine, stante l'urgenza di provvedere,*

#### *PROPONE*

*di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.*

*La Responsabile del Settore Economico*

*d.ssa Maria Vincenza Salzone”*

\*\*\*\*\*

*UDITA la relazione dell'Assessore/Sindaco e gli altri interventi sull'argomento in oggetto;*

*VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;*

*VISTO lo Statuto Comunale;*

*ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147bis come modificati e integrati dal D.L. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegati al presente atto;*

*Présenti 9, assenti 7 (Porpiglia, Giustra, Vilardi, Ciccone, Aragona Domenico, Aragona Cristian, Gioé)*

*Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano,*

*DELIBERA*

*1. DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e che si allega alla presente;*

*Successivamente,*

*IL CONSIGLIO COMUNALE*

*Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano,*

*DELIBERA*

*DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.*



## **CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI**

(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO ALL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011, E CONSEGUENTE MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.7.2020 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.9.2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 – Ricognizione Partecipazioni Possedute – Individuazione Partecipate da mantenere;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.3.2018 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune – Approvazione della relazione sui risultati conseguiti (art. 1, comma 612, della L. 23/12/2014 n. 190);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24.4.2020 avente ad oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgv. n. 175/2016 come modificato dal D.lgv n. 100/2017 esercizio 2018. Approvazione.”;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

PRESO ATTO CHE l'art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l. Rilancio) ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011) da parte degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d. ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e. esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a. ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b. ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

1. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale,

direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67%;
- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota dell'1,43% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;
- "GRUPPO AZIONE COSTIERA - FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato;

PRESO ATTO la richiesta della documentazione contabile alle Società Partecipate è stata inoltrata dal Settore Economico Finanziario con note prt 25884, n. 25885 e n. 25886 del 13.10.2020;

PRESO ATTO che tutte le società partecipate hanno riscontrato inviando la documentazione contabile e, precisamente, "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con nota prt. 28583 del 6.11.2020, "GRUPPO AZIONE COSTIERA - FLAG DELLO STRETTO SOC. CONS. A R.L." con nota prt. 31366 del 1.12.2020, FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con nota prt. 31253 del 1.12.2020;

VERIFICATO che, in considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 e 3 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), nessuno tra gli enti sopra elencati che deve essere inserito nel gruppo "amministrazione pubblica" del Comune di Villa San Giovanni (RC);

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Villa San Giovanni, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2019, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Comune di Villa San Giovanni	Percentuale	Soglia
Totale attivo	63.051.533,38	10%	6.305.153,34
Patrimonio netto	30.344.175,89	10%	3.034.417,59
Ricavi caratteristici	12.111.478,23	10%	1.211.147,82

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2019, che nessun Ente, organismo o società risulta incluso nel perimetro di consolidamento per i seguenti motivi:

- "FATA MORGANA in liquidazione SPA" in Fallimento Registro fall. N. 09/2012 Tribunale di Reggio Calabria con una quota del 2,67% escluso dal consolidamento per effetto della procedura concorsuale ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3.1;
- "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA" con una quota del 1,43%, società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2018 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3.1;
- "GRUPPO AZIONE COSTIERA – FLAG DELLO STRETTO Soc. Consortile a r.l." con quota dell'1% - società partecipata a capitale misto pubblico privato, escluso dal consolidamento per irrilevanza dei dati del bilancio anno 2018 rispetto ai parametri dell'Ente secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) punto 3.1;

PRESO ATTO che, in base al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 18/2011, nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile per i servizi economico-finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. DI DARE ATTO che l'Ente non ha Enti o Società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019, dando evidenza distinta della presente dichiarazione rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.


Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile del Settore Economico

d.ssa Maria Vincenza Salzone





## CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

\*\*\*\*\*

### PARERI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INESISTENZA DI ENTI O SOCIETA', CONTROLLATE O PARTECIPATE OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO APPLICATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO ALL'ALLEGATO N. 4/4 AL D.LGS. N. 118/2011, E CONSEGUENTE MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni li 1.12.2020

La Responsabile del Settore Economico Finanziario  
d.ssa Maria Vincenza Salzone

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Villa San Giovanni li 1.12.2020

La Responsabile del Settore Economico Finanziario  
d.ssa Maria Vincenza Salzone

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 53 /2020

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;

**IL VICE PRESIDENTE**  
Mariagiovanna SANTORO  
*Mariagiovanna Santoro*



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Antonino Domenico CAMA  
*Antonino Domenico Cama*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: \_\_\_\_\_.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**IL MESSO COMUNALE**  
(Foti Giuseppe)  
*Foti Giuseppe*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li, 12/12/2020



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Antonino Domenico CAMA  
*Antonino Domenico Cama*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Villa San Giovanni Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Antonino Domenico CAMA

